



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE

Prot. N. 389754 del 20.07.2015
Da citare nella risposta
Cl. 010 Cat. 02 Cas. 01 N°
Risposta alla lettera del

N°
Allegati n°

Firenze, 20 Luglio 2015

**Ai Sindaci e Assessori alla Mobilità e
Trasporto pubblico locale
del Lotto 3 “Chianti Valdarno”**
Loro sedi

Oggetto: Accordo transattivo compensazione obblighi di servizio anno 2015.

Nell'odierno incontro sono stati illustrati ai Comuni presenti del lotto 3 “ Chianti Valdarno”, come da relazione che si allega, gli esiti della verifica effettuata sulla congruità della compensazione corrisposta alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno nell'anno 2104.

Tale verifica ha condotto alla determinazione di aderire, in via transattiva, alla richiesta della Scarl di aumentare gli importi liquidati a titolo di compensazione per tipologia di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del 6% oltre Iva.

L'accordo raggiunto prevede anche l'emissione di un nuovo abbonamento annuale riservato agli studenti delle scuole elementari e medie, che Comuni e utenti potranno acquistare ad un importo inferiore a quello attuale e precisamente:

-Euro 207,00 per la 1° fascia chilometrica, anziché euro 260,00 ed Euro 265,00 per la 2° fascia chilometrica, anziché Euro 319,00.

Il minor ricavo rispettivamente di Euro 53,00 e Euro 54,00 per ogni abbonamento di 1° e 2° fascia venduto, sarà compensato dalla Città metropolitana, avvalendosi del trasferimento regionale.

La ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiorazione del 6%, in base a quanto statuito nella convenzione reg. 258/2012 e nei precedenti accordi transattivi, sarà ripartita proporzionalmente tra Città metropolitana e Comuni, come segue:

- gli importi afferenti alle percorrenze per servizi scolastici rimarranno a carico per intero dei Comuni di riferimento,
- al netto degli importi di cui sopra, l'importo residuo dovuto a titolo di maggiore compensazione per i servizi eserciti nei Lotti 2 e 3, complessivamente inteso, sarà ripartito nella misura percentuale del 58% a carico della Città Metropolitana e nella percentuale del 42% a carico dei Comuni;
- l'importo corrispondente alla percentuale del 42% sarà ripartito tra i Comuni sulla base dell'indicatore medio, risultante dai criteri già individuati nella Conferenza dei servizi del 23 maggio 2012, con l'adeguamento conseguente alle unioni dei comuni, nel frattempo costitutesi, Figline e Incisa Valdarno e Scarperia –San Piero a Sieve:

Barberino di Mugello	6,52%
Barberino Val d'Elsa	2,24%
Borgo San Lorenzo	6,31%
Dicomano	3,62%
Figline e Incisa Valdarno	6,65%
Firenze	3,23%
Greve in Chianti	5,27%
Impruneta	6,66%
Londa	1,97%
Marradi	2,80%
Palazzuolo sul Senio	2,01%
Pelago	4,65%
Pontassieve	5,93%
Reggello	7,47%
Rignano sull'Arno	3,53%
Rufina	4,40%
San Casciano in Val di Pesa	7,20%
San Godenzo	1,50%
San Piero a Sieve e Scarperia	7,12%
Tavarnelle Val di Pesa	3,77%
Vaglia	4,48%
Vicchio	2,67%

Il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di maggiore compensazione avverrà a favore della Scarl ACV per l'intero importo, restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Provincia, la ripartizione degli stessi a favore della aziende consorziate.

Ad oggi risulta liquidata per intero alla Scarl la compensazione base dovuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e solo l'acconto per i mesi di aprile, maggio e giugno, per complessivi Euro 3.352.990,57 al netto di Iva.

La maggiorazione del 6 per cento calcolata su quanto ad oggi liquidato è pari ad Euro 201.179,43.


La ripartizione degli importi tra Città metropolitana e Comuni, nonché l'importo a carico di ciascun ente risulta dalle tabelle allegate alla relazione. E' escluso il vincolo di solidarietà tra gli enti di cui all'art. 1284 cod.civ.

La liquidazione delle somme maturate e maturande, a titolo di maggiorazione, deve avvenire entro il 30 settembre p.v., ma resta subordinata alla sottoscrizione di un atto transattivo, da approvarsi dai Comuni e dal Consiglio di amministrazione della Scarl.

Rimango dunque in attesa di acquisire gli atti di approvazione di vostra competenza e cordialmente saluto.

Il Dirigente della Direzione
Patrimonio e Tpl
(Dott.ssa Maria Cecilia Tosi)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/albo.asp>.”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE

Prot. N. _____ del _____
Da citare nella risposta
Cl. 010 Cat. 02 Cas. 01 N°
Risposta alla lettera del

N°
Allegati n°

Firenze, 20 Luglio 2015

**Ai Sindaci e Assessori alla Mobilità e
Trasporto pubblico locale
dei Lotti 2 "Mugello Valdisevie" e
3 "Chianti Valdarno"**

Loro sedi

e p.c. **Al Consigliere
Metropolitano
Massimiliano Pescini**

**Al Segretario Generale
Vincenzo del Regno**

Oggetto: Determinazione della compensazione da corrispondere alle Scarl AMV e ACV per l'anno 2015, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18.876/2005 e 18.877/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2014, il trasporto pubblico su gomma nei lotti **Lotti 2 "Mugello Valdisevie" e 3 "Chianti Valdarno"** è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alle Scarl Autolinee Mugello Valdisevie e Autolinee Chianti Valdarno ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale.

A norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi* e tali parametri sono da determinarsi *in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.*

Il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che *"quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare"*.

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL	Provincia di Firenze 1, via Cavour - 50123 Firenze tel. 055 2760192 fax 055 2760 703 mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it www.cittametropolitana.fi.it
----------------------------	---

Per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l, con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigore dei contratti di servizio venuti a scadenza il 30 settembre 2010.

Per gli anni 2011, 2012 e ancora per l'anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell'indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalle Scarl e con il quale si erano aggiudicate la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività delle aziende. A seguito dell'impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl in sede amministrativa, si è addivenuti in data 17 dicembre 2013 alla sottoscrizione di un accordo transattivo, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base del quale alle Scarl è stata riconosciuta una maggiorazione del 3% oltre Iva 10% degli importi liquidati a titolo di compensazione per tipologia di servizio fino a tutto il 30 giugno 2014.

L'accordo suddetto è stato prorogato nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta.

Con sentenza della Corte Costituzione n. 2/2014 era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2 della Legge RT n. 64/2012, nella parte in cui inserendo nell'art.82 delle Legge n. 65/2010 il comma 1 bis, aveva previsto che *"Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'art. 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1"*, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. E), nonché il primo comma del citato art. 117, in quanto in contrasto con l'art. 5 del Reg. CE n. 1370/2007.

La Regione Toscana con la legge n. 77 del 24.12.2013, all'art. 68 ha previsto che *"Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità (...) il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 Dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico"*.

Con Decreto Legge n. 150 del 30.12.2013 (cd. Milleproroghe) all'art. 13 era stato esplicitamente previsto che *"In deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012 al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014"*.

Le associazioni di categoria ASSTRA/CISPEL, ANAV e AGENS con nota prot. n. 584857 del 22 dicembre 2014, indirizzata a questo Ente e anche alla Regione e alla Prefettura, richiamando l'evoluzione normativa e amministrativa che ha contrassegnato la fase successiva alla scadenza dei contratti di servizio sottoscritti con gli aggiudicatari delle precedenti tornate di gara, aveva rappresentato *"l'assoluta impossibilità"* da parte delle aziende da loro rappresentate di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto fino ad allora autoritativamente imposti, ove il sistema non fosse stato sostenuto da analoghi legittimi titoli di affidamento e adeguate coperture finanziarie, il cui difetto sarebbe stato ovviamente fonte di responsabilità risarcitorie.

L'art. 13 del Decreto Legge n. 150/2013 non è stato reiterato nel cd. Milleproroghe 2014, e dunque, non essendo ancora aggiudicata la gara di affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale, si è reso indispensabile, anche per l'anno 2015, reiterare l'adozione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, degli atti di imposizione alle Scarl di esercire il servizio di tpl nei lotti 2 e 3 della Città Metropolitana.

In tali provvedimenti sono stati confermati per tipologia di servizio gli importi a Km corrisposti nell'anno 2014, senza alcun aumento dovuto al tasso di inflazione programmata e senza la maggiorazione del 3% corrisposta in via transattiva fino al 31 dicembre 2014.

Negli atti adottati da gennaio ad agosto, si è subordinato un'eventuale conguaglio della compensazione "base" liquidata mensilmente, alla verifica della congruità degli importi sulla base della normativa vigente.

Il 29 marzo 2014 sono stati pubblicati da parte della Commissione europea gli "orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia".

La Commissione europea, richiamate le disposizioni del Regolamento sopra citato e del relativo allegato, tese a garantire l'assenza di una compensazione eccessiva, ribadisce che le compensazioni devono limitarsi all'effetto finanziario netto dell'obbligo di servizio pubblico calcolato come differenza tra costi e ricavi delle operazioni del servizio pubblico, meno i ricavi potenziali prodotti dagli effetti di rete, più un ragionevole utile. Ha inoltre sottolineato che ove la scelta dell'impresa da incaricare del pubblico servizio non venga effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica, il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.

L'allegato al Regolamento CE 1370/2007 specifica che per "ragionevole utile" si deve intendere un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore del servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica, ma non offre altri orientamenti per definire quale sia il livello di "remunerazione del capitale" o di "ragionevole utile".

Nel 2013 per l'equilibrio economico della gestione la maggiorazione del 3% era stata ritenuta congrua confrontando l'importo della compensazione a Km corrisposta con quella annuale standard.

La Commissione europea, con la Circolare del 29 marzo 2014, ha precisato che la comunicazione SIEG (sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale) si fonda su una base giuridica differente rispetto al Regolamento Ce 1370/2007 e quindi non è applicabile nei casi in cui la compensazione è pagata per gli obblighi di servizio pubblico nei trasporti terrestri, ma fornisce tuttavia alcuni orientamenti per determinare il livello del ragionevole utile, che possono essere utilizzati come indicatore dalle autorità competenti ai fini dell'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico a norma del Regolamento Ce 1370/2007.

La comunicazione SIEG spiega che "ove esiste remunerazione di mercato generalmente accettata per un determinato servizio, essa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione in mancanza di una gara. L'utile ragionevole deve pertanto essere in linea con le normali condizioni di mercato senza andare oltre quanto è necessario per tenere conto del livello di rischio del servizio fornito.

Secondo la Commissione Europea una modalità standard per misurare il rendimento del capitale di un contratto di servizio pubblico consiste nel considerare il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l'IRR sui flussi di cassa del contratto. Tuttavia possono essere utilizzate anche le misurazioni contabili, quali la redditività del capitale proprio (ROE), l'utile sul capitale investito (ROCE) o altri indicatori economici generalmente accettati per calcolare la redditività del capitale.

Secondo quanto indicato da *ASSTRA - Associazione Trasporti* nella relazione del 3 luglio 2013, il tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, tenendo conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto, sarebbe pari all'11%, in base ad un'indagine effettuata su un campione di aziende.

In data 21 aprile u.s. con note prot.n. 209718 e 209792 le Scarl AMV e ACV hanno dichiarato di non ritenere accettabili per l'anno 2015 le condizioni pattuite nell'accordo transattivo del 2013, a causa delle deteriorate condizioni di espletamento del servizio, a causa della cantierizzazione per la costruzione delle linee T2 e T3 della tranvia, che penalizza significativamente ogni accesso in penetrazione e in uscita dalla città, riducendo la velocità commerciale e dilatando i tempi di percorrenza.

Negli incontri che si sono succeduti, le Scarl hanno chiesto che gli importi per tipologia di servizio, corrisposti nell'anno 2014, venissero indicizzati con lo 0,6% del tasso di inflazione programmato dal Ministero dell'Economia e Finanze, modificato da 0,6% a 0,3% con D.E.F 2015 del 10 aprile 2015, e aumentata dal 3% al 6% la maggiorazione già corrisposta fino al 31 dicembre 2014.

In data la Scarl AMV aveva anche comunicato ai Comuni di Barberino Mugello, di Borgo San Lorenzo, Marradi, San Piero a Sieve -Scarperia di voler introitare tutti i ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti per gli studenti delle scuole elementari e medie, non essendo più disponibile, come fino a tutto l'anno scolastico 2014/2015, ad accettare titoli di viaggio emessi dai Comuni suddetti e/o a considerare i mancati ricavi compresi nella compensazione corrisposta, pur maggiorata.

Tenuto conto dei maggiori costi derivanti ai Comuni e agli utenti da quanto sopra, si è proposto alle Scarl un nuovo titolo di viaggio ovvero un abbonamento annuale riservato agli studenti delle scuole elementari e medie, dei due lotti, di importo inferiore a quello attuale e precisamente:

-Euro 207,00 per la 1° fascia chilometrica, anziché euro 260,00 ed Euro 265,00 per la 2° fascia chilometrica, anziché Euro 319,00.

Il minor ricavo rispettivamente di Euro 53,00 e Euro 54,00 per ogni abbonamento di 1° e 2° fascia venduto, stimato in circa 132.000,00 Euro iva inclusa su base annua, sarà compensato dalla Città metropolitana, avvalendosi del trasferimento regionale.

Con successive note pervenute in data 18 giugno u.s. prot. n.328809 e n. 328812 le due Scarl hanno comunicato di accettare tale proposta, riconfermando nel contempo la richiesta di incremento della maggiorazione dal 3 al 6 per cento.

Per verificare se e in che misura è da corrispondersi alle Scarl una maggiorazione integrativa della compensazione indicata negli obblighi di servizio, in misura superiore a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2014, si è proceduto ad esaminare i dati del bilancio 2014 delle Scarl e a simulare il conto economico delle Scarl relativo all'esercizio 2014; le voci di costo sono state determinate con riferimento al modello regionale dei costi standard di un'azienda mediamente efficiente, salvo che per i costi che per loro natura sono incomprimibili per i quali si è fatto riferimento ai costi effettivi desunti dai bilanci 2014 e rendicontati.

Tenuto conto che la Scarl non ha patrimonio netto, e che solo una delle aziende consorziate ha investito capitale nell'esercizio (acquisto mezzi), non è possibile ricorrere per la determinazione dell'utile ragionevole agli indici suggeriti dalla Commissione europea e dunque occorre calcolarlo come percentuale sui costi di gestione.

Da tale simulazione risulta che la Scarl AMV, a fronte della compensazione erogata comprensiva della maggiorazione liquidata in via transattiva, avrebbe conseguito nell'esercizio 2014 un utile netto pari ad Euro 136.371,72 pari a circa al 1,3 per cento dei costi di gestione.

Quanto alla Scarl ACV, a fronte della compensazione erogata comprensiva della maggiorazione liquidata in via transattiva, avrebbe conseguito nell'esercizio 2014 un utile pari ad Euro 294.860,31 pari a circa al 3 per cento dei costi di gestione.

Va tenuto conto che l'importo medio che da gennaio 2015 si corrisponde alle Scarl è di Euro 1,51 /km per AMV e di Euro 1,43 Km per ACV. Tali valori sono inferiori a quelli riconosciuti nell'anno 2014 alle aziende che esercitano il servizio di trasporto extraurbano nelle province della Regione, valori che non hanno comunque escluso l'insorgere del contenzioso, in più di un caso:

Lucca Euro 1,97/km, Grosseto 1,78/ Km, Massa Carrara 1,925/Km, Pistoia 2, 171/Km, Arezzo 1,964/Km, Livorno 2,123/Km, Siena 1,70/Km.

Si può dunque aderire, in via transattiva alla richiesta delle Scarl di aumentare gli importi liquidati a titolo di compensazione per tipologia di servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2015, come segue:

- quanto a ACV. del 6% oltre Iva 10%;
- quanto a AMV del 5% oltre Iva, considerando i ricavi derivanti dalla vendita di tutti gli abbonamenti per l'utenza scolastica

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento di detta maggiore integrazione, si ricorda che in base a quanto statuito nella convenzione reg. 258/2012 e nei precedenti accordi transattivi, la maggiorazione riconosciuta è ripartita proporzionalmente tra Città metropolitana e Comuni, come segue:

- gli importi afferenti alle percorrenze per servizi scolastici rimarranno a carico per intero dei Comuni di riferimento,
- al netto degli importi di cui sopra, l'importo residuo dovuto a titolo di maggiore compensazione per i servizi eserciti nei Lotti 2 e 3, complessivamente inteso, sarà ripartito nella misura percentuale del 58% a carico della Città Metropolitana e nella percentuale del 42% a carico dei Comuni;
- l'importo corrispondente alla percentuale del 42% sarà ripartito tra i Comuni sulla base dell'indicatore medio, risultante dai criteri già individuati nella Conferenza dei servizi del 23 maggio 2012, con l'adeguamento conseguente alle unioni dei comuni, nel frattempo costituitesi, Figline e Incisa Valdarno e Scarperia -San Piero a Sieve:

Barberino di Mugello	6,52%
Barberino Val d'Elsa	2,24%
Borgo San Lorenzo	6,31%
Dicomano	3,62%
Figline e Incisa Valdarno	6,65%
Firenze	3,23%
Greve in Chianti	5,27%
Impruneta	6,66%
Londa	1,97%
Marradi	2,80%
Palazzuolo sul Senio	2,01%
Pelago	4,65%
Pontassieve	5,93%
Reggello	7,47%
Rignano sull'Arno	3,53%
Rufina	4,40%
San Casciano in Val di Pesa	7,20%
San Godenzo	1,50%
San Piero a Sieve e Scarperia	7,12%
Tavarnelle Val di Pesa	3,77%
Vaglia	4,48%
Vicchio	2,67%

Ad oggi risulta liquidato per intero alle Scarl la compensazione dovuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e solo l'acconto per i mesi di aprile, maggio e giugno, per complessivi Euro 3.537.889,85 a AMV e Euro 3.352.990,57 a ACV, al netto di Iva.

La maggiorazione per AMV del 5 per cento è di Euro 212.273,39 e quella del 6% per ACV è di Euro 201.179,43.

La ripartizione di detti importi tra Città metropolitana e Comuni, nonché l'importo a carico di ciascun ente risulta dall2 tabell2 allegate.

Il pagamento sarà effettuato dalla Città metropolitana e dagli altri Enti coinvolti, ciascuno per la quota, sopra indicata entro il 30 settembre 2015, con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile.

Per il periodo successivo al 31 maggio 2015, gli importi integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati successivamente a tale data, saranno calcolati sulle percorrenze rendicontate e fatturate mensilmente e liquidati entro trenta giorni dalla fattura che sarà emessa dalla Scarl a ciascun ente.

Il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di maggiore compensazione avverrà a favore delle Scarl AMV e ACV per l'intero importo, restando a carico delle stesse e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana, la ripartizione degli stessi a favore delle consorziate.

Il Dirigente della Direzione
Patrimonio e Tpl
(*Dott.ssa Maria Cecilia Tosi*)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/albo.asp>.”

STIMA - GENNAIO - GIU' 2015

**PERCORRENZE PER SERVIZI DI INTERESSE
COMUNALE FATTURATE ALLA
CITTAMETROPOLITANA**

COMUNE	PERCORRENZE KM 2015	COMP./KM	COMP./ANNO	6% SU BASE ANNUA	6% SU PARZIALE LIQUIDATO
BARBERINO MILLO	80,801	1,41	€ 113.928,41	€ 5.886,47	€ 3.797,65
BORGO SL	136,022	1,41	€ 191.791,02	€ 9.589,56	€ 6.393,03
MARRADI	46,642	1,41	€ 65.765,22	€ 3.288,26	€ 2.192,17
PALAZZUOLO	2,936	1,41	€ 4.139,76	€ 206,98	€ 137,99
PONTASSIEVE	3,290	1,41	€ 4.638,90	€ 231,95	€ 154,63
RUFINA	52,484	1,41	€ 74.002,44	€ 3.700,12	€ 2.466,75
SCARPERIA E S.PIERO	1,477	1,41	€ 2.083,06	€ 104,15	€ 69,44
VAGLIA	41,844	1,41	€ 59.141,04	€ 2.957,05	€ 1.971,37
TOTALE	356,112	1,41	€ 17.647,56	€ 882,38	€ 588,25
			€ 28.656,92	€ 17.771,28	
FIGLINE			€ 22.833,75	€ 685,01	€ 456,68
GREVE	18,267	1,25	€ 22.833,75	€ 685,01	€ 456,68
IMPRUNETTA	6,423	1,25	€ 8.028,75	€ 240,86	€ 160,58
Reggello	48,426	1,25	€ 60.532,50	€ 1.815,98	€ 1.210,65
RIGNANO	200,276	1,25	€ 250.345,00	€ 7.510,35	€ 5.006,90
TOTALE	18,698	1,25	€ 23.372,50	€ 701,18	€ 467,45
			€ 10.953,38	€ 7.302,25	

COMPENSAZIONE LIQUIDATA DALLA CITTAMETROPOLITANA	5/6% MAGGIORAZIONE TOTALE	QUOTA PARTE 8% ATTRIBUITA AI SERVIZI COMUNALI	QUOTA DA RIPARTIRE FRA CITTAMETRO POLITANA E COMUNI	58% QUOTA PARTE CITTAMETRO LITANA	42% QUOTA PARTE COMUNI
2015					
AMV (compreso BSL)	€ 3.537.889,85	€ 212.273,39	€ 17.771,28	€ 194.502,11	€ 112.811,22
ACV	€ 3.352.990,57	€ 201.179,43	€ 7.302,25	€ 183.877,18	€ 81.690,89
	€ 6.890.880,42	€ 413.452,83	€ 25.073,53	€ 388.379,29	€ 163.119,30

TABELLA RIPARTIZIONE GENERALE ONERI TPL (nuovi Indici)

Comuni	Indici ripartizione in %	QUOTA ATTRIBUITA DA CONF. SERVIZI	QUOTA ATTRIBUITA PER SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA A CARICO COMUNI	TOTALE ATTRIBUITO AL COMUNE	IVA 10%	TOTALE ATTRIBUITO AL COMUNE + IVA 10%
		A	B	A+B		
Barberino di Mugello	6,62%	€ 10.635,38	€ 3.787,85	€ 14.423,23	€ 1.443,30	€ 15.876,33
Barberino Val d'Elsa	2,24%	€ 3.653,87	-	€ 3.653,87	€ 365,39	€ 4.019,26
Borgo San Lorenzo	6,31%	€ 10.292,83	€ 6.393,03	€ 16.685,86	€ 1.668,58	€ 18.354,44
Dicomano	3,62%	€ 5.904,92	-	€ 5.904,92	€ 590,49	€ 6.495,41
Figline Valdarno - Incise in Val d'Arno	6,66%	€ 10.847,43	€ 456,88	€ 11.304,31	€ 1.130,41	€ 12.434,72
Firenze	3,23%	€ 5.268,75	-	€ 5.268,75	€ 526,88	€ 5.795,63
Impruneta	6,66%	€ 10.863,75	€ 160,58	€ 11.024,33	€ 1.102,43	€ 12.126,76
Greve in Chianti	6,27%	€ 8.596,39	€ 1.210,65	€ 9.807,04	€ 980,70	€ 10.787,74
Londa						
Marradi	1,97%	€ 3.213,45	-	€ 3.213,45	€ 321,35	€ 3.534,80
Palazzuolo sul Senio	2,80%	€ 4.567,34	€ 2.192,17	€ 6.759,51	€ 675,95	€ 7.435,47
Pelago	2,01%	€ 3.276,70	€ 137,99	€ 3.414,69	€ 341,87	€ 3.756,56
Pontassieve	4,68%	€ 7.585,05	€ 154,83	€ 7.739,88	€ 773,97	€ 8.513,85
Roggello	5,93%	€ 9.672,97	€ 2.466,75	€ 12.139,72	€ 1.213,97	€ 13.353,69
Rignano sull'Arno	7,47%	€ 12.185,01	€ 5.006,90	€ 17.191,91	€ 1.719,19	€ 18.911,10
Rufina	3,53%	€ 5.758,11	€ 467,45	€ 6.225,56	€ 622,56	€ 6.848,12
San Casciano in Val di Pesa	4,40%	€ 7.177,25	€ 69,44	€ 7.246,69	€ 724,67	€ 7.971,36
San Godenzo	7,20%	€ 11.744,59	-	€ 11.744,59	€ 1.174,48	€ 12.919,07
Scarperia - San Piero a Sieve	1,60%	€ 2.446,79	-	€ 2.446,79	€ 244,68	€ 2.691,47
Tavarnelle Val di Pesa	7,12%	€ 11.614,09	€ 1.971,37	€ 13.585,46	€ 1.358,55	€ 14.944,01
Vaglia	3,77%	€ 6.149,60	-	€ 6.149,60	€ 614,96	€ 6.764,56
Vicchio	4,48%	€ 7.307,74	€ 588,25	€ 7.896,00	€ 789,60	€ 8.685,60
Totale	2,67%	€ 4.355,29	-	€ 4.355,29	€ 435,53	€ 4.790,81
	100%	€ 163.119,30	€ 26.073,63	€ 189.192,93		€ 207.012,12